

Via Cantonale
Lamone Ostarietta
Tel. 091 / 966 00 63
Fax 091 / 966 01 33

***A tutte le ditte sottoposte
al contratto collettivo di lavoro
dei giardinieri del Cantone Ticino***

6814 Lamone, dicembre 2012

**Nuovo orario lavorativo / Salari minimi 2013 / Adeguamento salari reali
Calendario annuo**

Egregi Signori,

le parti contraenti, ricordano che l'art 9 CCL prevede per l'anno 2013 una riduzione dell'orario lavorativo, e più precisamente:

- costruzione e manutenzione da 2'125 a **2'115** ore/anno;
- produzione e vivaio da 2'177 a **2'167** ore/anno.

La diminuzione dell'orario lavorativo, solo per i dipendenti con retribuzione a ore, deve essere compensata con un adeguamento del salario base.

Conseguentemente, a partire dal 01.01.2013, anche i giorni indicati all'art. 29 CCL saranno da conteggiare diversamente: ore **8.20** per i settori costruzione e manutenzione, ore **8.40** per i settori produzione e vivaio.

Le parti, in applicazione dell'art. 14 del CCL cantonale dei giardinieri, hanno inoltre condotto la trattativa salariale sfociata nei seguenti risultati:

Adattamenti salariali validi dal 1° gennaio 2013

• ***Adeguamento salariale***

A partire dal 1° gennaio 2013 ogni dipendente dei settori costruzione e manutenzione / produzione e vivaio avrà diritto ad un aumento pari a:

- ***+0,5% per i dipendenti pagati a ore;***
- ***A tutti i dipendenti (sia con salario orario che mensile) sarà concesso un importo una tantum di CHF 150.-- che dovrà essere versato, in un'unica soluzione, al più tardi entro fine marzo 2013.***

Con il riconoscimento di quanto sopra, per i dipendenti pagati a ore, **si ritiene integralmente compensata** la rivalutazione avvenuta a seguito della riduzione di orario.

Ricordiamo che qualora il salario reale 2013, dopo l'avvenuto l'adeguamento di cui sopra, dovesse risultare inferiore ai salari stabiliti nella "regolamentazione salari minimi 2012" (vedi allegato A), esso dovrà, in ogni caso, essere perlomeno uguale al salario minimo contrattuale.

Per i nuovi salari minimi contrattuali (art. 13 Ccl) vedi tabella "**Regolamentazione salari minimi 2013**", allegato "A".

Calendario

Tutti i calendari relativi ai diversi orari annuali di lavoro sono disponibili sul sito della nostra Cpc al seguente indirizzo: www.cpcdiverse-ti.ch e comodamente scaricabili.

Qualora un'azienda ritenesse di dover allestire un proprio **calendario aziendale**, lo stesso deve essere redatto tenendo conto di un minimo:

- **costruzione e manutenzione** di 2'115 ore annuali (senza flessibilità) fino ad un massimo di 2'184 ore annuali (con flessibilità + 69 ore);
- **produzione e vivaio** di 2'167 ore annuali (senza flessibilità) fino ad un massimo di 2'197 ore annuali (con flessibilità + 30 ore).

Il calendario aziendale deve essere inviato per approvazione alla CPC.

Alla fine dell'anno di conteggio le ore contrattuali devono risultare rispettate. In caso di controllo da parte della Cpc giardinieri il datore di lavoro, per i dipendenti a salario orario, deve giustificare le ore in meno effettuate. Se l'impedimento alla prestazione lavorativa è riconducibile al datore di lavoro, egli rimane tenuto al suo pagamento, senza che il lavoratore debba prestare, per le ore mancanti, ulteriormente il suo lavoro.


Riassumendo:

⇒ **dal 1. gennaio 2013:**

- è prevista per tutti i dipendenti una diminuzione dell'orario di lavoro di **10 ore**;
- i salari reali dei dipendenti con paga oraria **devono essere adattati dello 0,5%**;
- i salari reali dei dipendenti con paga mensile **restano invariati**;
- *a tutti i dipendenti (sia con salario orario che mensile) sarà concesso un importo una tantum di CHF 150.-- che dovrà essere versato al più tardi entro fine marzo 2013.*
- **non sono ammessi** salari inferiori a quelli stabiliti nella "Regolamentazione salari minimi 2013".

**Commissione Paritetica Cantonale
Giardinieri**

G. Scolari/segretario 1



Allegati citati